



COMUNE DI SUTERA

(Provincia di Caltanissetta)

UFFICIO AFFARI SOCIALI

Piazza Sant'Agata n. 37, C.F. 81000750851

Tel. 0934954333, Fax. 0934954769

e-mail: segreteria@comune.sutera.cl.it

Prot. n. 5482
08-07-2022

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' – ANNO 2022

Si rende noto che:

L'art. 65, comma 4, della Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni, prevede la concessione di un assegno in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L. 448/98 come modificato dall'art. 13 della L. 96/2013), ovvero cittadini di paesi terzi in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251), con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni. Per l'anno 2022, può essere richiesto esclusivamente per i mesi di GENNAIO e/o FEBBRAIO come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'assegno mensile è di € 147,90 per due mensilità, per un totale annuo 295.80.


Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.

L'art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione, alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie, non comunitarie residenti in Italia (in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita da "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), in tale ipotesi anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di analogo permesso; essere cittadina non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; essere cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (artt. 10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30); essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiata politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251); essere cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014), che non beneficino di altra tutela economica della maternità da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali, è concesso un assegno di maternità dei comuni. L'assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all'importo del contributo. L'assegno mensile è di € 354,73 per un massimo di € 1773,65 (cinque mensilità). Il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

La domanda di concessione, da presentare all'Ufficio di Protocollo del Comune di Sutera, utilizzando l'apposito modulo, deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall'entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione richiesta.

I moduli di domanda potranno essere ritirati, presso l'Ufficio di Segreteria di questo comune.

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al Responsabile del Servizio Onofrio Grizzanti –



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
INS. ONOFRIO GRIZZANTI